

COMMISSIONE V

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI

11.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TREMELLONI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Convalidazione del decreto del Presidente 14 luglio 1969, n. 504, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (1819);		Convalidazione del decreto del Presidente 24 settembre 1968, n. 1141, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2921);
Convalidazione del decreto del Presidente 11 aprile 1968, n. 575, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2919);		Convalidazione del decreto del Presidente 3 settembre 1968, n. 1078, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2922);
Convalidazione del decreto del Presidente 24 settembre 1968, n. 1140, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2920);		Convalidazione del decreto del Presidente 19 novembre 1968, n. 1268, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2923);

V LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1971

PAG.	PAG.
Convalidazione del decreto del Presidente 24 dicembre 1968, n. 1276, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2924);	Convalidazione del decreto del Presidente 4 maggio 1970, n. 314, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2930) . 110
Convalidazione del decreto del Presidente 26 maggio 1969, n. 406, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2925);	PRESIDENTE 111, 114, 117, 118
Convalidazione del decreto del Presidente 24 dicembre 1969, n. 985, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2926);	CATTANI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 114, 118
Convalidazione del decreto del Presidente 24 dicembre 1969, n. 984, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2927);	GASTONE 115, 116
Convalidazione del decreto del Presidente 26 novembre 1969, n. 926, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2928);	LA LOGGIA, <i>Relatore</i> 112
Convalidazione del decreto del Presidente 3 febbraio 1970, n. 48, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2929);	TARABINI 116, 117
	Votazione segreta:
	PRESIDENTE 119
	<hr/>
	La seduta comincia alle 9,45.
	CORA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
	(È approvato).
	Discussione dei disegni di legge: Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1969, n. 504, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (1819); Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1968, n. 575, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2919); Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1140, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per

l'anno finanziario 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2920); Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1141, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2921); Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1968, n. 1078, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2922); Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1968, n. 1268, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2923); Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1968, n. 1276, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2924); Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1969, n. 406, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2025); Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 985, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale

dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2926); Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 984, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2927); Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, n. 926, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2928); Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1970, n. 48, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2929); Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1970, n. 314, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2930).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1969, n. 504, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 »; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1968, n. 575, emanato ai sensi dell'articolo 42 del

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1140, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1141, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1968, n. 1078, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1968, n. 1268, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1968, n. 1276, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1969, n. 406, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 », già approvato dalla V Com-

missione permanente del Senato; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 985, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 984, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, n. 926, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1970, n. 48, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1970, n. 314, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

La presidenza della Camera ha affidato alla nostra Commissione, in sede legislativa, su richiesta avanzata all'unanimità e consenziente il Governo, la discussione e l'eventuale approvazione dei tredici provvedimenti che figurano all'ordine del giorno.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgere la relazione.

LA LOGGIA, *Relatore*. Richiamerò in questa sede, sinteticamente, i concetti da me precedentemente espressi, in occasione dell'inizio dell'esame dell'argomento in sede referente.

V LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1971

Ci troviamo di fronte ad un complesso di decreti presidenziali, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, mediante i quali si operano prelevamenti dal fondo di riserva per spese imprevedute, nell'am-

bito di alcuni esercizi finanziari, e precisamente quelli relativi al 1968, al 1969 e al 1970.

Per una visione d'insieme della materia, possiamo servirci del seguente prospetto, in cui sono indicati i numeri dei disegni di legge in discussione, l'ammontare degli importi e gli anni finanziari cui si riferiscono:

NUMERO DEL DISEGNO DI LEGGE	Importo	Anno finanziario
1819	467.235.000	1969
2919	1.705.250.000	1968
2920 (nuova istituzione)	105.000.000	1968
2921	500.000.000	1968
2922	995.650.000	1968
2923	899.051.000	1968
2924	1.135.950.000	1968
2925 (nuova istituzione)	110.000.000	1969
2926	3.301.600.000	1969
2927	45.000.000	1969
2928	2.983.167.000	1969
2929	679.500.000	1970
2930	1.516.725.000	1970

Il decreto presidenziale di cui si propone la convalidazione con il disegno di legge n. 2920, relativo all'anno finanziario 1968, istituisce, nel prelevare le somme per spese imprevedute dal fondo di riserva, un capitolo nuovo che riguarda la corresponsione di somme per dipendenti di aziende carbo-siderurgiche. Anche il decreto cui si riferisce il disegno di legge n. 2925, relativo all'anno finanziario 1969, istituisce un nuovo capitolo.

Ogni volta che disegni di legge per la convalidazione di decreti presidenziali per prelevamenti dal fondo di riserva per spese imprevedute, sono pervenuti all'esame della Commissione, sono stati sollevati rilievi circa la natura e la conformità alla Costituzione della procedura prevista dall'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Non ripeterò le argomentazioni che sono state addotte in proposito da varie parti; mi limiterò a rilevare che il Governo ha annunciato un proprio disegno di legge diretto ad una migliore regolamentazione giuridica della materia soprattutto dal punto di vista della compatibilità con le norme costituzionali. Il Senato della Repubblica, in sede di esame dei disegni di legge in discussione ha nominato un Comitato ristretto di cui sono stati chiamati a far parte il relatore di maggioranza, un espo-

nente della minoranza, il Presidente della Commissione ed alcuni altri esperti, per un approfondimento dei temi anzidetti.

La procedura in esame si ricollega alle norme sulla contabilità generale dello Stato, le quali espressamente la prevedono, ed alle apposite autorizzazioni che di volta in volta, in sede di esame di bilancio il Parlamento accorda al governo con tassativa indicazione in apposito elenco dei capitoli in favore dei quali si possono fare prelevamenti per spese imprevedute.

Si tratta è vero di autorizzazioni contenute nella legge di approvazione del bilancio, ma in relazione a norme di carattere sostanziale contenute nella legge della contabilità dello Stato. Non si tratta di decreti legislativi, come taluno ha ritenuto di sostenere, per i quali mancherebbero le garanzie previste dalla Costituzione per la delega al Governo; né si tratta (è altrettanto chiaro) di decreti-legge.

Si tratta di provvedimenti che hanno una procedura circondata di maggiori garanzie formali di quante non ne siano richieste per i decreti con i quali provvede il Ministro del bilancio a variazioni di bilancio autorizzate in seno alle varie leggi.

Si tratta di una procedura intermedia: con maggiori garanzie del semplice decreto del

Ministro del bilancio con cui si provvede alle variazioni di bilancio autorizzate per legge, ma certo non inquadrabile tra i decreti legislativi.

Per quanto riguarda il merito dei provvedimenti, in sede referente furono formulate alcune osservazioni e richiesti alcuni chiarimenti. Ritengo quindi che si debba innanzitutto ascoltare il rappresentante del Governo, il quale ha a sua disposizione i ragguagli forniti dagli uffici competenti, che io non ho potuto avere a disposizione (si è forse ritenuto essere sufficiente che io ne ricevessi notizia in questa sede).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Prego l'onorevole sottosegretario di fornire preliminarmente i necessari chiarimenti.

CATTANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi limiterò alla lettura della nota consegnatami dalla Ragioneria generale, in risposta agli interrogativi sollevati dall'onorevole Gastone e da altri colleghi in merito ad alcune convalidazioni, nella precedente seduta in sede referente.

Per il Ministero del tesoro l'assegnazione di lire 270 milioni a favore del capitolo 2352 (di nuova istituzione) « Spese per consulenze tecniche relative alla progettazione e definizione di sistemi aggiornati di elaborazione automatica dei dati concernenti le diverse fasi dell'entrata e della spesa pubblica, nonché altri servizi istituzionali » (decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, n. 926) è in relazione alle esigenze della ristrutturazione dei servizi meccanografici della Ragioneria generale dello Stato.

Le integrazioni ai capitoli concernenti « compensi speciali » sono in relazione a maggiori esigenze relative ai servizi dei vari uffici.

Per il Ministero delle finanze l'assegnazione di lire 150 milioni al capitolo 1022 « Compensi speciali (decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, n. 926) è in relazione a maggiori esigenze delle intendenze di finanza, specie nel settore del contenzioso penale-tributario.

Per il Ministero di grazia e giustizia la assegnazione di lire 85 milioni al capitolo 1093 (decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1968, n. 1268) è occorsa per consentire l'erogazione di compensi speciali al personale degli uffici giudiziari per remunerare le maggiori prestazioni dallo stesso rese in occasione delle elezioni politiche svoltesi nello anno 1968.

Per il Ministero degli affari esteri al capitolo n. 1621 « Spese riservate del Ministero degli affari esteri », le assegnazioni per complessivi 960 milioni e 900 mila lire disposte nell'anno 1968 riguardano: per lire 225 milioni le spese per il mantenimento delle forze di emergenza dell'ONU a Cipro; per lire 500 milioni l'intervento dell'Italia nei programmi di aiuto alle popolazioni della Nigeria orientale (Biafra); per 9 milioni e 400 mila lire la partecipazione alle iniziative delle Nazioni Unite per le vittime dell'*Apartheid* per l'anno 1968; per 45 milioni e 500 mila lire l'acquisto di un monumento destinato al circolo italiano di San Paolo del Brasile; per lire 100 milioni l'ampliamento dell'orfanotrofio italiano in Saigon; per lire 50 milioni la partecipazione alla costruzione di alloggi per i rifugiati arabi in Giordania; per lire 30 milioni la fornitura gratuita di materiale antiparassitario al governo etiopico; per lire 1 milione l'erogazione di un contributo a favore dell'istituto professionale per orfani del Cairo, per l'acquisto di macchinari.

Le assegnazioni per complessivi 896 milioni e 400 mila lire, disposte nell'anno 1969, riguardano: per lire 225 milioni le spese per il mantenimento delle forze di emergenza dell'ONU a Cipro; per lire 32 milioni il pagamento di crediti vantati dalle autorità cinesi su immobili demaniali in Shangai; per lire 250 milioni l'acquisto di una motovedetta da donare alla Mauritania, per 9 milioni e 400 mila lire la partecipazione alle iniziative delle Nazioni Unite per le vittime dell'*Apartheid* per l'anno 1969; per lire 30 milioni gli aiuti alla popolazione somala colpita da carestia dovuta a siccità; per lire 200 milioni la partecipazione all'iniziativa dell'Unesco per il salvataggio dei templi di File; per lire 10 milioni l'aiuto alle popolazioni tunisine colpite da alluvione; per lire 100 milioni spese connesse ad eventi di carattere internazionale; per lire 40 milioni la installazione di ripetitori televisivi a Malta.

Le assegnazioni per complessivi 754 milioni e 400 mila lire, disposte nell'anno 1970, riguardano: per lire 225 milioni le spese per il mantenimento delle forze di emergenza dell'ONU a Cipro; per lire 20 milioni gli aiuti alle popolazioni colpite dall'inondazione del fiume Sebougin in Marocco; per lire 500 milioni la partecipazione ai programmi di aiuto alla popolazione della Nigeria orientale; per 9 milioni e 400 mila lire la partecipazione alle iniziative delle Nazioni Unite per le vittime dell'*Apartheid* per l'anno 1970.

Per il Ministero dell'interno le integrazioni per complessivi 500 milioni al capitolo 2481

« Assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza, compresi quelli a carattere fisso. Sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali » (decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1968, n. 575 e decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1141) sono in relazione alle pressanti esigenze di numerosi enti operanti nel campo assistenziale, le cui necessità di intervento a favore dei meno abbienti si sono accentuate, nel corso del 1968, a seguito di naturali eventi calamitosi verificatisi nell'anno stesso.

L'assegnazione di lire 1 miliardo al capitolo 2487 « Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza » (decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, n. 926) è stata disposta per assicurare la continuità di interventi assistenziali, in favore delle popolazioni maggiormente bisognose a seguito delle condizioni economico-sociali delle regioni meridionali, insulari e di talune zone del centro-nord caratterizzate da una preoccupante stasi delle attività imprenditoriali e da ricorrenti crisi nei vari settori agricoli con conseguente incremento della disoccupazione.

Per il Ministero dei lavori pubblici nessuna integrazione è stata disposta a favore del capitolo n. 1130 « Compensi speciali » negli anni 1968, 1969 e 1970 con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Spero che questa nota risponda alle richieste dell'onorevole Gastone e degli altri colleghi, particolarmente per quanto concerne il Ministero degli affari esteri e gli altri Ministeri. Mi auguro che i chiarimenti forniti siano sufficienti per addivenire all'approvazione di questi disegni di legge.

GASTONE. La prima osservazione che ci viene spontaneo formulare a proposito di questi decreti di convalidazione, si riferisce alla loro emanazione ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Non ho fatto uno studio su quella che era la regolamentazione della materia anteriormente al fascismo; qui forse l'onorevole La Loggia potrebbe fornirci dei lumi. E facilmente presumibile comunque, che questa procedura, riguardante i prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste, sia stata istituita nel 1923 non a caso, e che sia una norma tipicamente fascista.

Ritengo che la nostra discussione su questi temi ed argomenti potrebbe risolversi in uno sterile spreco di energie e di tempo, se non servisse a stimolare l'iniziativa di questa Com-

missione ai fini della realizzazione di qualcosa di analogo a quanto compiuto dalla corrispondente Commissione permanente del Senato nello studio della materia per l'elaborazione di disposizioni che siano più aggiornate, e consentano soprattutto un più adeguato controllo del Parlamento su questi prelevamenti.

Questo è uno dei motivi per cui abbiamo chiesto chiarimenti al Governo circa qualche voce; per conoscere se le spese, per le quali si sono avuti prelevamenti spesso addirittura all'inizio dell'esercizio finanziario, erano veramente impreviste oppure se, essendo state tali magari nell'esercizio precedente, avessero cessato di esserlo rispetto a quello successivo.

Per esempio: le spese per il mantenimento delle truppe dell'ONU a Cipro, si sono susseguite per tre esercizi finanziari successivi. Se per il primo anno queste spese potevano essere imprevedibili ed urgenti, perché, negli anni successivi, non sono state affrontate con provvedimenti legislativi normali? Perché l'acquisto (bellissimo) di una motovedetta per la Mauritania non poteva essere effettuato con legge ordinaria?

Sembrerebbe, altrimenti, un modo per sottrarre al Parlamento un giudizio sul merito di determinate scelte di spesa che, appunto attraverso la speciale regolamentazione dei prelevamenti dal fondo di riserva, con successiva convalidazione, l'esecutivo intende sottrarre al legislativo.

Intendo fare un'altra considerazione. Buona parte di queste convalidazioni riguardano lo anno finanziario 1968, il cui rendiconto consuntivo è già stato approvato da oltre un anno. Chiedo all'onorevole relatore (che per la sua qualifica nella vita civile è anche un esperto in materia) quale significato abbia la convalidazione nel 1971, di un atto che l'esecutivo ha posto in essere nel 1968 e che è relativo ad un rendiconto già approvato dal Parlamento.

Non so se quello del controllo sulla spesa da parte del Parlamento sia un istituto superato, oppure se sia il Governo che, presentando in ritardo questi disegni di legge, tende a superarne i limiti ed a vanificarne gli scopi. In ogni caso, il Parlamento non può ingoiare completamente un rospo del genere.

Il nostro presidente, che è giustamente tutore delle prerogative del Parlamento, ha avuto lo scrupolo, nella passata seduta, di pregare il relatore di non insistere sulla richiesta della sede legislativa, su cui era d'accordo anche la nostra parte, se su questa prassi innovativa non avesse consentito anche la Presidenza della Camera. Il fatto però che non si

discuta in Aula, ma in un ambito più ristretto e non pubblico, dovrebbe, credo, impegnarci più ancora che se fossimo in Aula.

Sarebbe il caso di approvare un ordine del giorno (che potrebbe essere redatto dal nostro relatore) diretto a ricordare al Governo il corretto uso del prelevamento dal fondo di riserva e delle conseguenti convalidazioni. Ritengo che le convalidazioni dovrebbero seguire correntemente l'avvenuto prelevamento dal fondo di riserva mediante decreto presidenziale, in modo da salvaguardare non soltanto una prassi, ma anche le stesse prerogative fondamentali del Parlamento.

Ancora una considerazione, sulla data dei provvedimenti. L'onorevole rappresentante del Governo ha fornito alcune indicazioni su certe voci di « compensi speciali » previsti in questi decreti: certo, in merito alle voci che ci ha elencato, e che sono le più rilevanti, la preoccupazione governativa è stata quella di giustificare questi compensi speciali, i quali si spiegano appunto come spese di carattere eccezionale che sono state effettuate per prestazioni di carattere eccezionale, da parte di personale periferico dell'amministrazione dello Stato. Di questo possiamo essere soddisfatti.

Vi sono però numerosi capitoli, riguardanti molti ministeri, per compensi speciali per i quali i prelevamenti dai fondi di riserva avvengono di norma a fine anno, dando la chiara impressione che si tratti di una quattordicesima mensilità riservata ad alcuni privilegiati alti funzionari degli uffici centrali.

Basta per convincersene considerare il momento in cui vengono prelevati questi fondi, e cioè il 24 dicembre o il 26, 27 novembre negli anni in cui si è stati più previdenti. Complessivamente vengono prelevate somme piuttosto modeste, aggirantisi sui quaranta, cinquanta milioni, che servono per compensi speciali a personale di particolari uffici. Unitamente a tali prelevamenti, ne vengono effettuati altri, nelle stesse date, per compensi ai componenti delle commissioni, eccetera. Vengono adottati tali mezzi per arrotondare, in determinate epoche dell'anno, una quattordicesima mensilità ad un numero limitato di funzionari.

Vi è da osservare, altresì, che alcuni fondi sono stati prelevati dal fondo di riserva per le spese impreviste addirittura il 3 febbraio, come è avvenuto per l'anno finanziario 1970 prelevando lire 632 milioni da iscriversi al capitolo n. 1621, concernente spese riservate del Ministero degli affari esteri. Si trattava forse di una spesa del tutto nuova e, data la riservatezza, dobbiamo pensare a un reclutamento straordinario di spie ed informatori? Il rap-

presentante del Governo, invece, ci ha elencato varie spese, facenti capo a quel prematuro prelevamento dal fondo di riserva, ma nessuna delle spese indicate ci è sembrata né urgente né riservata. Cito il monumento da erigersi in San Paolo del Brasile: in ciò io non so cosa vi sia di riservato. Io penso piuttosto che sia costato fin troppo, tenuto conto che si deve erigere in un immobile di proprietà del Ministero degli affari esteri in un paese straniero. Poiché eravamo all'inizio dell'esercizio, trattandosi di spese molto rilevanti, che comportavano la necessità di prelevamenti così imponenti dal fondo di riserva, sarebbe stato opportuno presentare in Parlamento dei disegni di legge, che avrebbero potuto essere approvati rapidamente.

CATTANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho i miei dubbi.

GASTONE. Quando il Governo vuole, di alcuni disegni di legge ottiene una rapida approvazione; quando non vuole li autoinsabbia.

La nostra parte approverà tre dei disegni di legge in discussione e specificamente il n. 2920, il n. 2925 ed il n. 2927 concernenti il capitolo n. 1270 « Somma da versare al fondo destinato alla erogazione di provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbosiderurgiche ». Siamo contrari, invece, a tutti gli altri ed insistiamo affinché venga presentato un ordine del giorno, o del tipo da me proposto o che contenga l'impegno ad una revisione delle norme della legge di contabilità generale dello Stato, con particolare riguardo all'aspetto che oggi ci interessa.

TARABINI. I provvedimenti proposti sono di natura anomala, dalla forma strana, proprio per questo loro carattere ambivalente, cioè di natura amministrativa da un lato e paralegislativa dall'altro. Nell'ipotesi che noi esprimessimo un voto negativo, i provvedimenti rimarrebbero perfetti, efficaci ed esecutivi, anzi la loro già avvenuta esecuzione non ne verrebbe minimamente intaccata. In sostanza, quindi, la nostra convalidazione è un puro e semplice atto formale. Con ciò, però, non è pregiudicato il controllo del Parlamento, anche se il collega Gastone ha sostenuto che questa procedura rappresenta una sua menomazione. Secondo il mio giudizio, tale controllo non concreta specificamente un'attività legislativa, ma di revisione dell'attività del Governo, con tutte le conseguenti possibilità connesse con i poteri parlamentari e che si

articolano nelle varie forme in cui il controllo parlamentare può essere esercitato; e cioè sia nelle forme usuali che in sede di approvazione dei bilanci successivi, dei quali il fondo di riserva rappresenta uno dei tanti capitoli che può formare oggetto di una specifica disposizione modificativa, nei confronti dell'entità iscritta in bilancio. Ciò stante, io non sono contrario a che il problema venga studiato da un Comitato ristretto, ma non so con quali possibilità. Difatti le alternative mi sembrano solo due: o volgere in forma legislativa questa che è amministrativa e paralegislativa, però, in tal modo, si appesantirebbero e complicatebbero ulteriormente le procedure, proprio quando la tendenza generale è per una semplificazione — si parla, difatti, di delegificazione per indicare l'esigenza di maggiore snellezza e celerità dei procedimenti —; oppure sopprimere la convalidazione, lasciando sopravvivere da soli i provvedimenti di prelievo, che avrebbero così carattere amministrativo. In tal modo, però, si agirebbe in senso contrario a quello che finora è stato auspicato, e cioè di una maggiore tutela dei diritti del Parlamento. Quindi non saprei quali possibilità concrete possano sussistere, anche attraverso lo studio del problema da parte del Comitato ristretto.

Certo, bisogna arrivare a modificazioni dell'attuale disciplina; la votazione di oggi è inefficace e si risolve in una perdita di tempo. Si faceva riferimento, poc'anzi, alla necessità di approntare quattordici coppie di urne per la votazione!

Si potrebbe allora presentare un ordine del giorno; certo la solennità formale dell'operazione odierna è assolutamente sproporzionata all'efficienza ed alla rilevanza che questi atti dovrebbero avere.

Per quanto riguarda l'uso che il Governo ha fatto di questo suo potere di prelievo dal fondo di riserva, non è lecito mettere in non cale le considerazioni formulate da parte del relatore e dell'onorevole Gastone. Più che riferirci al merito dei singoli provvedimenti, (è infatti difficile stabilire quello che è prevedibile e quello che non lo è al momento in cui si preparano i bilanci), dobbiamo dire che, se il controllo deve essere esercitato (e può esserlo in modo particolare al momento dell'approvazione del bilancio), tanto più efficacemente può essere esercitato quanto più la data della trasmissione al Parlamento dei decreti presidenziali per la convalidazione sia approssimata al momento in cui il Parlamento si trova ad approvare la legge di bilancio per l'esercizio successivo.

Sono perciò d'accordo con chi mi ha preceduto per quanto riguarda la raccomandazione al Governo di un corretto uso (se la parola non è troppo forte) del prelievo dal fondo di riserva.

PRESIDENTE. Siamo in presenza di un suggerimento, avanzato dall'onorevole Gastone nei riguardi dell'onorevole relatore, per la formulazione di un ordine del giorno o di una raccomandazione al Governo, ed in presenza di un'altra proposta relativa alla nomina di un Comitato ristretto per lo studio delle modalità di un eventuale miglioramento delle attuali procedure di convalidazione dei decreti presidenziali.

Tale Comitato ristretto dovrebbe esser composto io penso di tre persone, non di più, e potrebbe comunicare i risultati raggiunti nel corso dello studio della materia anche al gruppo di lavoro che si sta occupando dei problemi relativi alla contabilità generale dello Stato e alla spesa pubblica.

TARABINI. Mi chiedo però se sia il caso di coinvolgere nella questione il gruppo di lavoro sui problemi della contabilità generale dello Stato, in considerazione del fatto che è già oppresso da una grande mole di lavoro.

PRESIDENTE. Mi rendo conto di questa preoccupazione. Si potrebbe tuttavia raccomandare al gruppo di lavoro di nominare nel suo seno un piccolo gruppo di lavoro che esaminasse anche questo, tra gli altri punti che formano oggetto delle indagini. Tale gruppo di lavoro potrà prendere anche contatti con il Comitato ristretto istituito al Senato, in seno alla Commissione finanze e tesoro, ai fini di una disamina in comune di alcuni dei temi che riflettono gli argomenti in questione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LA LOGGIA, Relatore. Ho ascoltato con grande interesse quanto osservato dall'onorevole Gastone. La materia si presta a rivalutazioni, essendo la norma costituzionale sopravvenuta alla legge di contabilità generale dello Stato ed essendo nato quindi un ovvio problema di coordinamento fra la normativa costituzionale e quella prevista dalla legislazione anteriore. La stessa Costituzione, nelle norme transitorie e finali, aveva posto l'obbligo per il Governo di coordinare la legislazione preesistente con il sistema costituzionale.

Con non minore interesse ho ascoltato le considerazioni dell'onorevole Tarabini; forse, in una rivalutazione della materia, non sarà necessario ricorrere a garanzie formali così

accentuate come quelle che in realtà si praticano, tenuto conto del fatto che la convalidazione avviene attraverso atti legislativi, e segue a lunga distanza l'emanazione dei decreti di prelevamento; qualche volta quando essa avviene, il rendiconto relativo all'esercizio finanziario cui i prelevamenti si riferiscono, è già stato approvato.

Su questa materia del resto ha avuto occasione di soffermarsi anche la Corte dei conti, in alcuni casi. Ma vorrei dire all'onorevole Gastone che il Governo ha tempestivamente presentato i disegni di legge per la convalidazione dei decreti, al massimo nei primi mesi dell'esercizio finanziario successivo: se poi i due rami del Parlamento non hanno potuto procedere tempestivamente ad una convalida di cui ci si occupa soltanto oggi, ad esercizio chiuso e a rendiconto approvato, non è cosa addebitabile al Governo ma al sistema nel suo complesso che va riveduto.

Fatte queste premesse, propongo l'approvazione del seguente ordine del giorno:

« La Commissione Bilancio,

considerato che nel corso delle discussioni relative ai disegni di legge concernenti la convalidazione di decreti del Presidente della Repubblica per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, è stata rilevata l'opportunità di uno specifico riesame, nel quadro della riforma, attualmente allo studio, della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, della norma contenuta nell'articolo 42 della detta legge, in rapporto al sistema delle norme costituzionali

fa voti al Governo

perché in sede di riforma della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sia riveduta la norma contenuta nell'articolo 42 della detta legge, sia in rapporto al sistema delle norme costituzionali sia per una più precisa regolamentazione dell'uso da parte del Governo della facoltà di prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno proposto dal relatore?

CATTANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno La Loggia, sul quale il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo unico dei singoli disegni di legge. Poiché non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura successivamente.

Disegno di legge n. 1819:

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1969, n. 504, concernente il prelevamento di lire 467.235.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969.

Disegno di legge n. 2919:

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1968, n. 575, concernente il prelevamento di lire 1.705.250.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968.

Disegno di legge n. 2920:

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1140, concernente il prelevamento di lire 105 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968.

Disegno di legge n. 2921:

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1141, concernente il prelevamento di lire 500 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968.

Disegno di legge n. 2922:

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1968, n. 1078, concernente il prelevamento di lire 995 milioni 650.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968.

Disegno di legge n. 2923:

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1968, n. 1268, concernente il prelevamento di lire 899 mi-

V LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1971

lioni 51.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968.

Disegno di legge n. 2924:

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1968, n. 1276, concernente il prelevamento di lire 1 miliardo 135.950.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968.

Disegno di legge n. 2925:

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1969, n. 406, concernente il prelevamento di lire 110 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969.

Disegno di legge n. 2926:

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 985, concernente il prelevamento di lire 3 miliardi 301.600.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969.

Disegno di legge n. 2927:

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 984, concernente il prelevamento di lire 45 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969.

Disegno di legge n. 2928:

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, n. 926, concernente il prelevamento di lire 2 miliardi 983.167.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969.

Disegno di legge n. 2929:

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1970, n. 48, concernente il prelevamento di lire 679.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970.

Disegno di legge n. 2930:

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1970, n. 314, concernente il prelevamento di lire 1.516.725.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970.

I disegni di legge saranno subito votati a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1969, n. 504, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 » (1819):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	17
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1968, n. 575, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 » *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato)* (2919):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	17
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1140, emanato ai sensi del-

V LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1971

l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2920):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1141, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2921):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	17
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1968, n. 1078, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2922):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	17
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1968, n. 1268, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato,

per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2923):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	17
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1968, n. 1276, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2924):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	17
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1969, n. 406, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2925):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 985, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 » (Ap-

V LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1971

provato dalla V Commissione permanente del Senato) (2926):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	17
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 984, emanato ai sensi dello articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2927):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, n. 926, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2928):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	17
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1970, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello

Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2929):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	17
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1970, n. 314, emanato ai sensi dello articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2930):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	17
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Barca, Bianchi Gerardo, Bodrato, Carenni, Carta, Cattanei, Colajanni, Corà, D'Alema, De Laurentiis, Di Lisa, Fabbri, Ferri Giancarlo, Gastone, Gioia, Grassi Bertazzi, Isgrò, La Loggia, Lamanna, Raucci, Santoni, Scotti, Speciale, Tarabini, Tremelloni.

La seduta termina alle 10,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO